



FOGLIO INFORMATIVO PORTAFOGLIO SCONTO FINANZIARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.
Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2
Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2
Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4
Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - **Indirizzo di posta elettronica :** bplajatico@bplajatico.it
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURU' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: EURO 78.026.952,67

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche generali e particolari

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari

SCONTO FINANZIARIO. Lo sconto di portafoglio finanziario (o anche sovvenzione cambiaria) è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, eroga al cliente l'importo di una distinta di "pagherò" emessi all'ordine della banca stessa o a quest'ultima girati. Il debitore assume pertanto una obbligazione cambiaria nei confronti della banca.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- errata o incompleta compilazione del titolo che comporta la non idoneità dello stesso al protesto;
- presentazione del titolo alla banca assuntrice in prossimità del giorno di scadenza, che può comportare la mancata elevazione del protesto se l'effetto perviene alla banca /filiale domiciliataria oltre i termini previsti per la consegna a pubblico ufficiale;
- obbligo di restituire le somme anticipate dalla banca ed eventuali spese reclamate qualora il titolo risulti insoluto, protestato, richiamato, ecc;
- rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari essendo l'operazione chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto.
- ritardi di trasmissione e smarrimento delle disposizioni cartacee nel ciclo di lavorazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi	Operazione di Sconto di Importo pari a: 50.000,00 Euro Durata dell'operazione: 10 mesi Rimborso: 10 effetti mensili	T.A.E.G.: 9,765%
---------	---	------------------

Tasso debitore nominale annuo di sconto: 8,50% Commissioni incasso effetti: 4,86 Euro
--

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

TASSI

Tasso di interesse debitore annuo	8,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,5%
Tasso di mora: tasso ordinario vigente maggiorato di ulteriori	2 punti percentuali.

PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO CARTACEO

Diritti di brevità effetti Fuori Piazza	€	6,00
Diritti di brevità effetti Su Piazza	€	6,00
Commissioni incasso effetti Fuori Piazza	€	4,86
Commissioni incasso effetti Su Piazza	€	4,86
Commissioni incasso per ogni effetto domiciliato su PP.TT	€	10,00
Commissioni Insoluto Fuori Piazza	€	3,10
Commissioni Insoluto Su Piazza	€	3,10
Commissioni Insoluto protestato Fuori Piazza	0,2% Minimo: €	5,16 Massimo: € 18,08
Commissioni Insoluto protestato Su Piazza	0,2% Minimo: €	5,16 Massimo: € 18,08
Richiamo effetti Fuori Piazza	€	15,00
Richiamo effetti su Piazza	€	15,00

GIORNI

Accredito effetti F/P disp. a scadenza	10 giorni calendario
Accredito effetti S/P disp. a scadenza	10 giorni calendario
Accredito effetti F/P disp. a vista	25 giorni calendario
Accredito effetti S/P disp. a vista	15 giorni calendario
Addebito insoluti a scadenza	1 giorno calendario
Addebito insoluti a vista	20 giorni calendario

ALTRE SPESE E CONDIZIONI

Commissioni per ogni distinta di presentazione	€	3,00
Spese postali per invio insoluto/protestato	€	2,58
Imposta di bollo su cambiali	A carico del cliente nella misura prevista per legge	
Recupero imposta sostitutiva DPR 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per operazioni di durata superiore a 18 mesi)	0,25 %	
Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 385/93)	€	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI

Giorni Banca	10 giorni calendario
Valuta di accredito dell'importo erogato	data erogazione
Valuta pagamento effetti	data di scadenza effetti

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bplajatico.it).

RECESSO E RECLAMI

DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AL CLIENTE ED ALLA BANCA

Il Cliente ha in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza, pagando alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni.

Qualora il Cliente si renda inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni nei confronti della Banca e altresì nelle ipotesi previste dall'art.1186 Cod. Civ., il contratto cessa con effetto immediato e il Cliente, su semplice richiesta scritta, è tenuto a pagare immediatamente quanto da lui dovuto, o se consumatore entro il termine di 15 giorni..

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- , fax 0587 640540, posta elettronica: compliance@bplajatico.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità,

ricorrendo:
a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Banca domiciliataria	Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.
Banca negoziatrice	Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.
Cedente	Soggetto che presenta, presso la banca, i propri crediti verso terzi non ancora scaduti.
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissioni di presentazione	Commissione percepita su ogni effetto presentato allo sconto
Giorni banca	Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza.
Sconto	Contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse calcolato sino alla scadenza e delle commissioni d'incasso.
Tasso di sconto	Tasso che il cliente paga alla banca sulle operazioni di sconto.
Trassato	Persona fisica o giuridica a cui un soggetto (traente) dà ordine di effettuare un pagamento a favore di un terzo (beneficiario).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.